

APPENDICE 1

ASPETTI NORMATIVI - REGOLAMENTARI

ASPETTI AMBIENTALI

- Decisione 2002/358/CE del Consiglio del 25 aprile 2002 (G.U.C.E. L130 del 15/05/2002)

Relativa all'approvazione, in nome della Comunità Europea, del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e l'esecuzione congiunta degli impegni che ne derivano. Nel protocollo sono indicati gli impegni di riduzione e di limitazione quantificata delle emissioni di gas serra (anidride carbonica, gas metano, protossido di azoto, etc) di cui si fanno carico i Paesi firmatari.

- Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 (capo II art.8, lettera b) (G.U.C.E. L312/3 del 22/11/2008) Obbliga gli Stati membri a formulare, entro la fine del 2011, un piano d'azione per ulteriori misure di sostegno orientate in particolare a modificare gli attuali modelli di consumo in ambito di prevenzione rifiuti.

- D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (TUA) – Art.3-quater al punto 2 (G.U. del 14/4/2006, n. 88, S.O.)

Ricordano che anche l'attività della Pubblica Amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile, per cui nell'ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità gli interessi alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione.

ACQUA IDONEA AL CONSUMO UMANO

- Decreto Legislativo 2 Febbraio 2001, n. 31 e s.m.i

Attuazione della Direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano.

TRATTAMENTO DELL'ACQUA POTABILE

- Decreto Ministeriale Sanità del 07 Febbraio 2012, n.25

Disposizioni tecniche concernenti apparecchiature finalizzate al trattamento dell'acqua destinata al consumo umano.

- Standard europei UNI-EN delle apparecchiature per il trattamento dell'acqua potabile

Gli standard tecnici di prodotto non hanno valore cogente ma rappresentano lo stato dell'arte. Anche in questo caso la loro consultazione è utile anche alla redazione dei Manuali di Autocontrollo e di Corretta Prassi Igienica in quanto individuano, tra l'altro, le operazioni specifiche di gestione e manutenzione di ciascun apparecchio.

Disposizioni tecniche concernenti apparecchiature finalizzate al trattamento dell'acqua destinata al consumo umano.

- **Linee Guida sui dispositivi di trattamento delle acque destinate al consumo umano ai sensi del DM 7 febbraio 2012, n. 25** (pubblicate sul sito del Ministero della Salute)

IMPRESA ALIMENTARE: OBBLIGHI DELL'OPERATORE DEL SETTORE ALIMENTARE, MATERIALI, ANIDRIDE CARBONICA ALIMENTARE (E290), CONTROLLI, LABORATORI ACCREDITATI

- **Legge 30 Aprile 1962, n. 283**

Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.

- **Decreto Legislativo 27 Gennaio 1992, n. 109**

Attuazione delle Direttive 89/135/CE e 89/136/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari.

- **Regolamento (CE) 2002/178 del 28 Gennaio 2002**

I principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità Europea per la sicurezza alimentare che definisce e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.

- **Decreto Ministeriale 6 Aprile 2004, n. 174**

Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano.

- **Decreto Legislativo 23 Giugno 2003, n. 181.**

Attuazione della Direttiva 200/13/C concernente l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità.

- **Regolamento (CE) n.852/2004 del 29 Aprile 2004 e s.m.i.**

Igiene dei prodotti alimentari.

- **Regolamento (CE) n.1935/2004**

Materiali e oggetti destinati a venire in contatto con i prodotti alimentari e che abroga le Direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE.

- **UNI EN ISO 22000:2005**

Sistemi di gestione per la sicurezza alimentare. Requisiti per qualsiasi organizzazione nella filiera alimentare.

- **Direttiva 2008/84/CE del 27 Agosto 2008**

Stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti L'Anidride Carbonica è indicata come "E290" (vedi anche Standard Europeo UNI-EN 936).

- **Decreto Ministeriale 11 Novembre 2009 n.199 del 08/01/2010**

Regolamento recante recepimento di varie Direttive Europee concernenti i criteri di purezza di additivi alimentari.

- Accordo 29 aprile 2010

Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome relativo a «Linee guida applicative del regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari». (Rep. Atti n. 59/CSR). (10A06350) (G.U. Serie Generale n. 121 del 26 maggio 2010).

- Circolare Ministero Salute N. 4283 del 17/02/2011

Unità distributive aperte al pubblico di acque destinate al consumo umano sottoposte a processi di trattamento.

- Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria , la nutrizione e la sicurezza degli alimenti direzione generale della sicurezza degli alimenti e della nutrizione ufficio II.

Linea - guida per l'elaborazione e lo sviluppo dei manuali di corretta prassi operativa. 28 Gennaio 2011.

- Circolare Ministero Salute N. 7291 del 23/03/2011

Controlli acque utilizzate nel ciclo lavorativo delle imprese alimentari.

- Regolamento (CE) N. 852/2004 del 29 aprile 2004 del Parlamento Europeo (G.U.C.E. L 139/1 del 30/4/2004)

Norme alimentari in materia di igiene dei prodotti alimentari e le procedure per verificare la conformità con tali norme (vedi Appendice 2).

- Accordo 29 aprile 2010 (G.U. del 26/5/2010, n. 121)

Accordo tra il Governo, le Regioni e le province autonome relativo a "Linee guida applicative del Regolamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari".

- Regolamento (CE) n.882/2004 del 29 Aprile 2004

Controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali.

- Decreto legislativo 5 Aprile 2006 n.190

Disciplina sanzionatoria per le violazioni del Regolamento (CE) n.178/2002 che stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità Europea per la sicurezza alimentare che definisce e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.

- Decreto Legislativo 6 Novembre 2007 n.193

Attuazione della Direttiva 2004/01/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore

- Legge (comunitaria) 7 Luglio 2009 n.88

Art.40. Disposizioni per l'accreditamento dei laboratori di autocontrollo del settore alimentare.

- Accordo 8 Luglio 2010. Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano

Modalità operative di iscrizione, aggiornamento, cancellazione dagli elenchi regionali di laboratori e modalità per l'effettuazione di verifiche ispettive uniformi per la valutazione della conformità dei laboratori.

- Regolamento (CE) n.882/2004 del 29 Aprile 2004

Controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali.

- Regolamento (CE) N.1333/2008 DEL 16 DICEMBRE 2008

Additivi alimentari.

- Decreto legislativo 5 Aprile 2006 n.190

Disciplina sanzionatoria per le violazioni del Regolamento (CE) n.178/2002 che stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità Europea per la sicurezza alimentare che definisce e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.

- Decreto legislativo 6 Novembre 2007 n.193

Attuazione della Direttiva 2004/01/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore

- Legge (Comunitaria) 7 Luglio 2009 n.88

Art.40. Disposizioni per l'accreditamento dei laboratori di autocontrollo del settore alimentare.

- Accordo 8 Luglio 2010. Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano

Modalità operative di iscrizione, aggiornamento, cancellazione dagli elenchi regionali di laboratori e modalità per l'effettuazione di verifiche ispettive uniformi per la valutazione della conformità dei laboratori.

Si richiama l'attenzione, inoltre, su una recente nota del Ministero della Salute del 17/2/2011 con la quale si comunica agli Assessorati alla Sanità di Regioni e Province autonome che l'attività svolta nelle "case dell'acqua" si configura come "somministrazione di bevande" e, pertanto, i relativi gestori assumono la veste di "operatori del settore alimentare" e sono dunque sottoposti al rispetto della normativa vigente: in particolare, agli obblighi di cui al Regolamento (CE) 852/2004 recepito dall'Accordo Stato – Regioni del 29 aprile 2010.

ASPETTI GESTIONALI/REALIZZATIVI

- Standard europei UNI-EN delle apparecchiature per il trattamento dell'acqua potabile

Gli standard UNI-EN - la cui adozione non è obbligatoria - definiscono lo stato dell'arte riguardo a tutte le apparecchiature potenzialmente utilizzabili per affinare l'acqua al rubinetto, con l'esclusione delle apparecchiature per la refrigerazione e la gassatura per le quali ancora non sono stati definiti analoghi standard. Da rimarcare il fatto che questi standard europei dovrebbero essere inseriti nel Mandato M136 (qualità di materiali a contatto con acqua potabile). Cioè significa che dopo l'emanazione di relativi standard "armonizzati" (hEN) diverrà obbligatoria la conformità per l'adozione di uno specifico marchio CE. Lo Standard Europeo UNI-EN 15161 (installazione, gestione, manutenzione e riparazione di apparecchiature di trattamento dell'acqua) definisce le condizioni generali applicabili a tutte le apparecchiature e, per quanto pertinenti, da introdurre anche nel Manuale di Autocontrollo. La consultazione è utile anche alla redazione dei Manuali di Autocontrollo e di Corretta Prassi Igienica in quanto individuano, tra l'altro, le operazioni specifiche di gestione e manutenzione di ciascun apparecchio. In particolare, per quanto riguarda i filtri, occorre far riferimento alle norme UNI-EN) applicabili per l'affinamento e la protezione di acqua potabile.

Naturalmente il rispetto di queste norme riguarda principalmente il fabbricante delle apparecchiature (o il fornitore) e la loro installazione. Poiché in ogni caso le conseguenze della loro mancata osservanza incidono sulla gestione, va da sé che è fondamentale la scelta di fornitori e prodotti qualificati. Tutte le Norme EN includono tra l'altro un Allegato che riporta le norme di gestione, manutenzione e riparazione delle apparecchiature stesse.

- D.M. 22 Gennaio 2008 n.37 (G.U. del 12/3/2008, n. 61)

Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11 - quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n.248 del 2 Dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici.

- D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (TUA) – Parte III, Sezione II, Titolo III, Capo III

Contiene la disciplina degli scarichi idrici. In particolare, l'articolo 101, comma 7, reca i criteri di assimilazione alle acque reflue domestiche delle acque reflue da attività produttive e commerciali.

ASPETTI FISCALI

- D.M. 21/12/1992 (G.U. del 22/12/1992, n. 300), DPR 21/12/1996 N. 696, articolo 2, lettera 6 (G.U.del 6/2/1997, n. 30)

L'esonero dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi è previsto per le cessioni e le prestazioni effettuate mediante apparecchi automatici, funzionanti a gettone o moneta.

ASPETTI REGOLATORI

- Delibera AEEG 28/12/2012 (585/2012/R/idr)

L'Authority definisce "altre attività idriche" l'insieme delle attività attinenti ai servizi idrici, diverse da quelle comprese nel SII. Tra queste annovera anche "l'installazione e gestione di "case dell'acqua".

- Segnalazione dell'AGCM (Bollettino n. 23 del 9/6/2014)

L'Autorità si è espressa contrariamente alla scelta del comune di Gallarate di estromettere dall'esercizio della vendita di acqua depurata e refrigerata sul territorio del Comune un privato a vantaggio del Gestore del SII che avrebbe quindi esercitato l'attività in regime di esclusiva. Secondo l'Autorità si sarebbe configurata infatti una violazione dei principi a tutela della concorrenza e, in particolare, del principio di libertà di accesso ed esercizio delle attività dei servizi ex art. 10 del Decreto Legislativo n. 59/10 di "attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno" (cd. Direttiva servizi) e del principio ex art. 106 TFUE.

ALTRE CONSIDERAZIONI

Autofatturare l'acqua ceduta gratuitamente ai sensi dell'art.2, comma 2, n.4 del DPR 633/72. Da qui nasce l'esigenza di misurazione dell'acqua di rete prelevata dagli utenti, con misurazioni di periodicità mensile. Relativamente all'aliquota IVA applicabile, si fa riferimento a quanto previsto dalla normativa vigente.